

Il Segretario Generale

Prot. n. 397

Roma, li 24-07-17

Ai Presidenti delle FSP

Ai Presidenti degli OOTT

OGGETTO: dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le associazioni e le società sportive dilettantistiche

Carissimi,

in relazione all'oggetto si ricorda che, dal 1° luglio 2017, è entrata in vigore la norma che prevede l'obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – così come definite dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 - di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita a tecnologia più avanzata, di cui alle disposizioni normative dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché, alle successive linee guida adottate con *Decreto* del Ministro della Salute del 26 giugno 2017, di concerto con il Ministro dello Sport.

Ciò premesso, si intendono esplicitare obblighi e modalità di esecuzione contenuti nella predetta normativa di riferimento, alla luce di quanto previsto nel Decreto da ultimo richiamato.

Tale obbligo si intende infatti assolto:

- a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- b) garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all'uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata durante ogni attività sportiva con modalità agonistica.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno pertanto accertare:

- 1) che l'impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

- 2) prima dello svolgimento di ogni attività sportiva con modalità agonistica, attraverso un referente dalle medesime all'uopo incaricato, che lo stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto.
- 3) che sia presente una persona debitamente formata all'uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

A tal proposito, si invitano le SS.VV. a sensibilizzare il più possibile le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate, precisando che, in caso di mancanza di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo utilizzato - ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale - è prevista l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Infine, occorre precisare che i predetti obblighi non trovano applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, nonché per quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al Decreto 26 giugno 2017.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Juri Stara

